

[REDACTED] 2017



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
SEZIONE IMPRESA

Il Giudice dott.ssa [REDACTED]  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto all'intestato Rg N. [REDACTED] 2017;  
promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c.

DA

[REDACTED] con l'avv. ADAMO GIOVANNI

- ricorrente -

CONTRO

[REDACTED]

- resistenti -

La ricorrente rilevava di essere da anni sul mercato, riconosciuta a livello internazionale, quale ideatrice di arredi per farmacie innovativi e all'avanguardia e di aver verificato che nel mercato sarebbe apparso di recente il marchio [REDACTED] impiegato dalla resistente [REDACTED] per proporsi con linee di prodotti, modelli, e know how costituenti imitazione servile della produzione della [REDACTED].

Evidenziava di aver conseguito numerose privative industriali e impiegato e commercializzato su licenza quelle conseguite da [REDACTED] nei prodotti vi è la ricerca di atmosfere, di giochi di luce caratterizzanti con la finalità di emozionare il cliente e stimolare la vendita.

Ricordava che per la produzione si avvale quasi totalmente di un fornitore, la [REDACTED] srl, con cui era stato stipulato un patto di non concorrenza e di cui è socio al 50 %,



nonché ex amministratore, il sig. [REDACTED], socio unico della [REDACTED] resistente, costituita nel 2013 il cui oggetto sociale e attività prevalente consiste nella progettazione e produzione di mobili, arredi e complementi per l'allestimento di farmacie. Lamentava che l'attività concorrente della resistente fosse in realtà elusiva del patto di non concorrenza stipulato dalla [REDACTED]

Inoltre, uno stagista della ricorrente l'arch. [REDACTED], di lingua russa, che si era recato per conto della [REDACTED] Siberia per promuovere la vendita degli arredi è risultato l'artefice della vendita di una imitazione del modello [REDACTED] realizzato dalla [REDACTED] con il marchio [REDACTED]. Evidenziava che la resistente ha prodotto anche un banco di farmacia riprodotto il prodotto brevettato dalla ricorrente denominato [REDACTED] e che espressamente si pone sul mercato come in grado di fornire "all of [REDACTED]", riproducendo i singoli prodotti e l'atmosfera degli stessi, utilizzando le stesse luci, con le medesime disposizioni ed effetti, gli stessi materiali, le stesse proporzioni, le stesse combinazioni di colori.

Rilevava che nel sito web di [REDACTED] sarebbe apparsa la partita iva dell'architetto russo. Lamentava quindi la contraffazione dei brevetti per modello di utilità e comunque imitazione servile e attività confusoria, sia in relazione ai brevetti, che ai prodotti, ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c.; lamentava, altresì, attività di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c. per aggangiamento presentandosi sul mercato come clone della [REDACTED] nonché la violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c. per concorrenza parassitaria cercando la resistente di utilizzare le medesime atmosfere per apparire in linea con lo stile proprio della produzione di parte ricorrente. Evidenziava che è prossima la partecipazione alla fiera, con stand vicini e che la resistente potrebbe creare un danno esibendo i prodotti di cui alla contestazione.

La società resistente evidenziava che non vi sono rapporti contrattuali tra le parti presenti come concorrenti sul libero mercato, che [REDACTED] non è parte del presente giudizio, che il sig. [REDACTED] ha rilevato la [REDACTED] nel 2016 dopo l'episodio della Siberia.

Evidenziava di non sapere nulla della pubblicazione della espressione [REDACTED]. In ordine alla contraffazione dei brevetti di modello di utilità rilevava che i propri prodotti sono dissimili e si collocano sul mercato ove le caratteristiche espositive sono divenute soluzioni di dominio pubblico e operano anche altre imprese del settore. Evidenziava di rivolgersi ad una tipologia di clientela differente e di essere presente sul mercato da alcuni anni, partecipando anche a fiere con i propri



prodotti, senza che vi sia stata alcuna contestazione. Rilevava che la mancata partecipazione alla prossima fiera le creerebbe un danno notevole.

[REDACTED] contestava di aver avuto un ruolo nella commercializzazione dei prodotti essendosi limitato alla realizzazione del sito mente la propria partita iva, rimasta per errore ora non è più visibile.

\*\*\*

Il modello di utilità è una soluzione di un problema tecnico ed il relativo brevetto conferisce l'esclusiva sul concetto innovativo che sta dietro alla nuova forma creata, così da riservare all'ideatore anche l'esclusiva sullo sfruttamento di eventuali forme diverse, ma che possano ritenersi equivalenti alla precedente in quanto risalenti al medesimo concetto innovativo e funzionali alla soluzione dello stesso problema tecnico. Ai fini della originalità, non è sufficiente che la nuova forma apporti una qualche utilità o comodità di impiego, ma è necessario che comporti un apprezzabile sforzo creativo, senza limitarsi ad un elementare sviluppo delle forme preesistenti.

Nello specifico, parte ricorrente ha documentato che i prodotti contestati in ricorso e elencati sono oggetto di tutela quali brevetto, modello comunitario, modello di utilità, nonché la circostanza che i prodotti di controparte, ancorchè con limitate e marginali differenze di allestimento utilizzano le medesime forme e soluzioni funzionali. La simmetria tra i prodotti tutelati [REDACTED] e quelli di parte resistente [REDACTED], i giochi di colore, la disposizione delle vetrine e delle scaffalature consentono di ritenere i prodotti confondibili sul piano commerciale, consentendo alla resistente quell'agganciamento sancito anche dalla espressione [REDACTED]

In tal senso, appare accoglibile la domanda inibitoria della commercializzazione dei prodotti sopra indicati ed oggetto di tutela, di inibitoria dell'utilizzo della espressione "all of [REDACTED]" o espressioni analoghe da parte della resistente, la inibitoria della presentazione alla fiera di Bologna di tali prodotti non solo con esposizione, ma anche mediante pubblicizzazione del relativo catalogo.

Inoltre appare accoglibile la domanda di accertamento della condotta integrante concorrenza sleale per avere la resistente imitato servilmente i prodotti della concorrente e compiuto atti idonei a creare confusione con i prodotti e l'attività dell'impresa concorrente.



L'arch. [REDACTED] risulta aver contribuito a diffondere e pubblicizzare i prodotti di [REDACTED] oggetto di contestazione, lasciando in un primo tempo anche visibile sul sito la propria partita iva .

In ordine al periculum in mora si osserva che l'esposizione delle imitazioni dei prodotti nella fiera o comunque la loro reclamizzazione nello stesso ambito logistico di quelli originali è tale da determinare un potenziale pregiudizio alla immagine e alla rete commerciale della ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata .

### PQM

Accertato che [REDACTED] ha tenuto una condotta integrante concorrenza sleale per aver imitato servilmente i prodotti della concorrente e compiuto atti idonei a creare confusione con i prodotti e l'attività dell'impresa concorrente, con la collaborazione di [REDACTED]

Inibisce alle parti resistenti la reiterazione della condotta censurata e inibisce ai resistenti di pubblicizzare, promuovere, offrire in vendita, esportare e comunque commercializzare in qualunque forma i prodotti oggetto di contestazione

Inibisce ai resistenti l'ulteriore impiego della espressione "all of [REDACTED] pharmacy services" e/o similari o con il medesimo significato

Inibisce a [REDACTED] di presentare, esporre , reclamizzare, pubblicizzare, anche con catalogo o altri supporti video i suddetti prodotti alla fiera di Bologna del 5 maggio 2017

Fissa una penale di € 300 per ogni violazione e/o elusione del provvedimento

Condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente che liquida in € 3.500 per compensi professionali € 530 per spese, oltre spese generali iva e cpa

Venezia 27/04/2017

IL GIUDICE

Dott.ssa [REDACTED]

